



# COMUNE DI CERVETERI

Provincia di Roma

Il Sindaco

Ordinanza n. 18426 GIU. 2008

**OGGETTO: PREVENZIONE DEGLI INCENDI LUNGO LE STRADE, NELLE CAMPAGNE E NEI BOSCHI - PERIODO DI ALLERTA - INTERVENTI PREVENTIVI ED OBBLIGHI**

## IL SINDACO

**VISTA** la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 65 della L.R. 28 Ottobre 2002, n. 39 recante "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" il quale stabilisce che il periodo a rischio di incendi boschivi è quello compreso tra **il 15 giugno ed il 30 settembre** e costituiscono altresì **periodi di allerta** tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali dall'inizio di maggio a fine ottobre;

### **CONSIDERATO CHE:**

- i terreni incolti, recintati e non, siti sia all'interno che all'esterno dei centri urbani con presenza di rovi, erbacce ed arbusti possono creare problemi di igiene e di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization



Necropoli etrusche di  
Cerveteri e Tarquinia  
iscritta nella Lista del Patrimonio Mondiale nel 2004

**RITENUTO** necessario effettuare interventi di prevenzione nonché vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendi nelle varie fasi dell'anno oltre che nel periodo di massima allerta sopra indicato;

**VISTI:**

- gli artt. 17 e 59 del T.U. della Legge di P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e gli artt. 449 e 650 del C.P.;
- gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;
- le disposizioni in materia ambientale e di Prevenzione Incendi di cui ai Decreti legislativi n° 139 e n.° 152/2006;
- l'art. 65 della L.R. 39/2002;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 24.06.2008 avente ad oggetto: "**Piano A.I.B. 2008 – Antincendio boschivo**";
- l'art. 54 del T.U.E.L. 267/2000;

## **ORDINA**

**A tutti gli enti ed ai privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti, di adoperarsi al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi.**

**Ad essi è quindi fatto obbligo di adottare i seguenti interventi preventivi:**

• **PERIMETRAZIONE** con solchi di aratro per una fascia di almeno 7 metri (10 metri se adiacenti a linee ferroviarie) e sgombero da covoni di grano, foglie secche e/o altro materiale combustibile di:

- a) terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo od arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito;
- b) terreni coltivati a cereali dopo il raccolto;
- c) terreni incolti;

• **COMPLETAMENTO** entro il 10.07. corrente anno di tutte le operazioni di interrimento delle stoppie;

• **RIPULITURA** della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della L.R. 19.9.1974 n. 61) delle aree boscate confinanti con strade ed altre vie di transito per una profondità di almeno 5 metri;

• **RIPULITURA** da parte degli enti interessati (ANAS, FERROVIE DELLO STATO, CONSORZI DI BONIFICA, ARSIAL, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE, ecc...) della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della L.R. 19.9.1974 n. 61) presente lungo le scarpate stradali, autostradali e ferroviarie nel rispetto delle norme vigenti, compreso il codice della strada;

**E' fatto altresì OBBLIGO di osservare le seguenti PRESCRIZIONI:**

- a) nel periodo di massima pericolosità per rischio di incendi boschivi è vietato, nelle zone boscate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascolivi o incolti, compiere azioni che possono arrecare pericolo mediato o immediato di incendio;
- b) pulizia dell'area circostante i serbatoi di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico per un raggio non inferiore a mt. 5,00, ad opera dei concessionari;
- c) durante la stagione estiva e autunnale è proibita l'accensione delle stoppie nelle vicinanze di boschi, siepi, magazzini o depositi di cereali o di altro materiale combustibile o infiammabile e comunque su tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascolivi o incolti; al di fuori di tali periodi, chiunque accenda le stoppie dovrà provvedere preventivamente a dotarsi di appositi mezzi di spegnimento avvalendosi della collaborazione di un numero congruo di persone;
- d) nelle stesse aree, durante la stagione estiva e autunnale è inoltre vietato accendere fuochi per qualsiasi motivo;
- e) i proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare trebbie od altre macchine agricole hanno l'obbligo, durante l'utilizzo della macchina, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parafaville.

*I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che si dovessero verificare per loro negligenza o per l'inosservanza delle prescrizioni impartite.*

*Salvo i casi previsti dal Codice Penale o da leggi speciali le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite con l'applicazione di sanzioni amministrative da €51,65 ad €309,87 (oblazione in via breve pari ad €103,30).*

**Deroghe a quanto sopra disposto** sono ammesse solo dall'alba al tramonto - e comunque nelle giornate di assenza di vento - **nei seguenti casi:**

- l'accensione di fuochi per attività turistico ricreative è consentita solo in aree idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate da enti Locali, da altre amministrazioni o da privati, previa autorizzazione della Regione Lazio – Assessorato all'Ambiente - che dichiara l'idoneità tecnica dei siti e delle opere progettate;
- l'accensione di fuochi allo scopo di eliminare i residui di interventi selvicolturali, ivi compresa la cura e la manutenzione del bosco, può essere consentita in rapporto alle esigenze di prevenzione degli incendi boschivi e resta subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata dal locale Comando del Corpo Forestale dello Stato;

*Nel periodo di grave pericolosità le Autorità Forestali possono comunque disporre la motivata sospensione o il rinvio delle operazioni di abbruciamento.*

#### **AVVERTENZE**

Chiunque abbia notizia di un incendio nelle campagne o nei boschi ha l'obbligo di darne immediato avviso al:

#### **DIREZIONE REGIONALE PROTEZIONE CIVILE TEL. 803555**

- **Vigili del Fuoco (tel. 115 oppure 06 99 04 797)**
- **Corpo Forestale (tel. 1515 oppure 06 99 67 48 99)**
- **Comando VV.UU. Cerveteri (tel. 06 9942586);**
- **Comando Carabinieri (tel. 112 - 06 9940002 – 06 99 02 445);**
- **Commissariato di P.S. (113 oppure 06 99 55 01 75)**
- **Polizia provinciale (06 99 80 62 89)**
- **Pronto soccorso (06 99 55 661 - 06 99 24 101 - 06 99 88 407)**
- **Guardia di Finanza (06 99 10 639)**

**Copia della presente è resa nota alla cittadinanza mediante:**

- pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito ufficiale del Comune <http://www.comune.cerveteri.rm.it>;
- affissione su tutto il territorio comunale.

Il presente provvedimento è inoltre trasmesso al Responsabile del Servizio Protezione Civile per la **divulgazione a tutte le Forze dell'Ordine** cui spetta la funzione di controllo del territorio nonché ai competenti settori presso:

- **Prefettura di Roma;**
- **Regione Lazio;**
- **Provincia di Roma;**
- **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma;**
- **Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cerenova.**

***La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono invitate a far rispettare la presente Ordinanza.***

*dalla Residenza comunale li 26.06.2008*

**IL SINDACO**

**Gino Ciogli**

